Informa WII

Alcol e droghe sul lavoro: a lavoro sulla nuova normativa!

Il 20 novembre 2015 il Ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Unificata Stato-Regioni lo schema di intesa – ai sensi dell'articolo 8, Comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza".

Lo schema prevede che non ci sarà più distinzione di categorie, come attualmente in essere, tra gli elenchi "alcol" e "droghe", ma un unico elenco comprendente varie mansioni tra le quali: autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose, addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), gru per autocarro, trattori, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, escavatori, pale caricatrici frontali, terne, operatori che svolgano attività in quota ad altezza superiore ai due metri.

Per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, scompaiono i conducenti di camion (eccetto per le merci pericolose) ma vengono inseriti:

- i sanitari a rischio lesioni da taglio o puntura (quindi anche chi fa i prelievi o gli igienisti dentali),
- tutti gli edili che effettuano lavori in quota,
- gli agricoltori che conducono un trattore, ecc.

In attesa che l'intesa venga calendarizzata e approvata, riportiamo in sintesi i contenuti di maggior rilievo:

- Il documento si riferisce sia alla prevenzione delle dipendenze da alcol e droghe, sia alla prevenzione rispetto all'uso sporadico e occasionale;
- Le linee guida disciplinano il primo livello di accertamento, lasciano immutate le procedure per l'approfondimento diagnostico-accertativo di secondo livello;
- L'elenco delle attività che comportano un elevato rischio per la sicurezza è definito in uno specifico allegato periodicamente aggiornato;
- La possibilità di estendere la prevenzione a mansioni non comprese nell'elenco, avvalendosi della commissione ASL ex art. 5 L300/70;
- Obblighi a carico dell'impresa: vietare la somministrazione e l'assunzione durante l'orario di lavoro; disporre la non accettazione al lavoro dei lavoratori giudicati non idonei o positivi ai test ematici (con alcolemia superiore a 0,3 g/l); iniziative di sensibilizzazione ed informazione specifiche; valutare la disponibilità di test sul luogo di lavoro; attuare i controlli sanitari;
- Periodicità massima triennale della specifica sorveglianza sanitaria;



- Contenuto dell'anamnesi e dell'esame obiettivo;
- Possibilità di ricorso ad esami del capello sia per confermare che per escludere sospetti clinici;
- Effettuazione di test rapidi a sorpresa (senza alcun tipo di preavviso) che annualmente coinvolgano almeno il 10% dell'organico;
- L'esame a sorpresa può avvenire anche all'inizio del turno;
- Attuazione di programmi di monitoraggio periodico individuale per i lavoratori risultati positivi allo screening a sorpresa;
- Non ammissione al lavoro in caso di positività;
- Giudizio di non idoneità temporanea in caso di reiterata positività, in attesa di conferme di esame cheratinico o di iter presso SERT;
- Sospensione dal lavoro in caso di rifiuto a sottoporti ai test di screening;
- Possibilità del datore di lavoro e del medico competente di richiedere test rapidi a sorpresa secondo proprio giudizio;
- Tipizzazione dei test di screening: etilometro per l'alcol, saliva per le droghe;
- Utilizzo dell'urina come criterio residuale per impossibilità tecniche e con preavviso;
- Valori cut-off fissati nello specifico allegato al documento;
- Valore dello screening: probatorio rispetto alla negatività, richiede esame di conferma per la positività.

Per tutti i lavoratori sarà pertanto vietato assumere alcolici e sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro, o meglio non dovranno essere rilevabili tracce di alcol e sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro. La tracciabilità delle droghe nella saliva è nettamente inferiore, in termini di tempo, rispetto alle urine. Ma attenzione: i cut-off sono inferiori rispetto all'urina e quindi si può risultare positivi con un assunzione nel giorno precedente al test e, per alcune classi di sostanze anche di più.

Accordo Regioni controlli alcolici sostanze stupefacenti

I vecchi accordi Stato Regioni relativi all'individuazione delle attività lavorative i cui lavoratori che obbligatoriamente dovevano sottoporsi agli accertamenti per **dipendenza da alcolici e sostanze stupefacenti** stanno per essere sostituiti da un **unico accordo**. Finalmente!

La situazione che si era venuta a creare era di confusione, con le Regioni che avevano adottato procedure diverse e in tempi diversi. Speriamo che la situazione diventi più chiara.

Innanzitutto non siamo in presenza di un accordo già firmato, ma di uno **schema di intesa** già trasmesso alla Conferenza Stato Regioni che dovrà essere approvato in tempi





relativamente rapidi dal titolo "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza".

I due vecchi elenchi in parte sovrapposti saranno sostituiti da un unico elenco, allegato A dal titolo "attività lavorative che comportano a causa di un infortunio nell'espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi sono individuate nel seguente elenco"

Punto 1: attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori:

- 1. Impiego di gas tossici;
- 2. Fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
- 3. Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;

Punto 2: attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili o esplosivi; (in pratica addetti che operano in **spazi o ambienti confinati** di cui al DPR 177/2011)

Punto 3: **attività sanitarie** che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al **rischio di ferite da taglio o da punta**, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08.

Punto 4: attività comportanti l'obbligo della dotazione di armi.


Punto 5: Attività di **trasporto**:

a) Autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose

- b. Circolazione di treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario (omissis..)
- c. personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina....
- d. Controllori di volo;
- e. Personale aeronautico di volo;
- f. Collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- g. Addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- h. Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'art 73 del D.lgs 81/08 (in pratica addetti alla guida di piattaforme mobili elevabili PLE, macchine movimento terra-escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli, gru edili, gru mobili, gru per autocarro, trattori agricoli e forestali, carrelli elevatori e pompe da calcestruzzo NDR)



Punto 6: attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di **esplosivi**.



Punto 8: Attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili

Punto 9: Attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere

Per tutti gli operatori indicati nell'allegato A non solo sarà vietato assumere alcolici e sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro (obbligo che vale per tutti i lavoratori), ma durante gli accertamenti non dovranno essere rilevabili (cioè dovranno stare sotto le rispettive soglie dette cut-off) la presenza di alcolici e sostanze stupefacenti.

Tra gli obblighi del datore di lavoro:

- -attività di info-formazione sul rischio e sugli obblighi derivanti dalla specifica normativa
- -affidare al medico competente il compito di effettuare gli accertamenti
- -eventualmente mettere sul posto di lavoro dei test rapidi per il controllo del tasso alcolemico

Cosa cambia:

- -non ci sono più i conducenti di camion e i riferimenti alle patenti di guida, rimangono i conducenti che trasportano persone. Rimangono soggetti i conducenti di camion soggetti al trasporto di merci pericolose (immagino che il riferimento sia ai traporti soggetti alla normativa ADR)
- -diventano soggetti alla normativa il personale sanitario che può esporre a rischio di lesioni da taglio e punta (quindi anche chi fa prelievi, i dentisti e igienisti dentali).
- -sono soggetti tutti gli edili che svolgono lavori in quota

Diventano soggetti gli addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

Cambia anche la periodicità dei controlli che diventa meno stringente: ogni 3 anni ogni lavoratore dovrà essere stato controllato dal medico competente. Nel caso di positività saranno effettuati test più specifici (di tipo ematochimico per gli abusi alcolici) e sul capello per le sostanze stupefacenti. Stessi test potranno essere effettuati su richiesta del datore di lavoro nei casi sospetti.

In ogni caso i test rapidi a sorpresa saranno effettuati ogni anno su almeno il 10% dei soggetti ricadenti nell'allegato A:

- -alcolici: aria espirata (etilometro)
- -droghe: saliva -URINA in Piemonte --

Per i soggetti in cui è difficilmente praticamente il test rapido a sorpresa (ad es soggetti che frequentemente fuori dai locali dell'azienda) sono ammessi test alternativi (test urinario con preavviso massimo di 48 ore)

In caso di positività agli accertamenti il lavoratore non potrà essere ammesso alla prestazione lavorativa.

